

Cosa prevede il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri

Finanza, riordinate le sanzioni

Attribuzione della giurisdizione esclusiva al Tar Milano

DI FABRIZIO VEDANA

Riscritti il sistema e le procedure sanzionatorie applicate dal Testo Unico della Finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58 che disciplina i provvedimenti sanzionatori di banche, intermediari, società di gestione e altri soggetti vigilati. Con un obiettivo preciso: concentrare la risposta punitiva sulle condotte realmente significative. E attribuzione della giurisdizione esclusiva al Tar Milano. Lo prevede il decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, approvato definitivamente il 22 giugno 2026 dal Consiglio dei ministri. L'intervento non si limita ad aggiornare rinvii e importi, ma ridisegna la procedura davanti a Banca d'Italia e Consob, introduce principi generali di proporzionalità, disciplina il coordinamento tra Autorità e rafforza gli strumenti di chiusura anticipata dei procedimenti.

Violazioni non rilevanti. Il nuovo articolo 194.1 del TUF riguarda le violazioni di carattere non rilevante. Le sanzioni amministrative si applicheranno quando la violazione presenti carattere rilevante secondo criteri che saranno definiti da Banca d'Italia e Consob con regolamento. La rilevanza potrà dipendere dall'incidenza della condotta sull'organizzazione e sui profili di rischio aziendali, dal carattere sistematico o diffuso delle violazioni, dal pericolo per investitori, sana e prudente gestione o stabilità finanziaria, dall'impatto sulle funzioni di vigilanza, dal profitto conseguito o dal pregiudizio causato e dagli effetti sulla trasparenza o integrità dei mercati. Restano sempre rilevanti le violazioni per le quali la sanzione minima supera 30 mila euro. La logica è selettiva: concentrare la risposta punitiva sulle condotte realmente significative.

La procedura. Il cuore della riforma è però il nuovo art. 195 Tuf. Banca d'Italia e Consob applicano le sanzioni con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti entro 180 giorni dall'accertamento, termine elevato a 360 giorni se l'interessato risiede o ha sede all'estero. L'accertamento si considera raggiunto quando esistono elementi sufficienti per la contestazione. Sul piano difensivo vengono tipizzati contraddittorio, piena conoscenza degli atti istruttori, parità delle attività istruttorie, verbalizzazione tempestiva e separazione tra

funzioni istruttorie e decisorie. L'interessato potrà accedere agli atti, depositare deduzioni entro 30 giorni, chiedere audizione personale e indicare prove, documenti, perizie, consulenze e dichiarazioni testimoniali, che le Autorità dovranno valutare.

Competenza Tar Milano. Per i provvedimenti sanzionatori Tuf il ricorso è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del Tar Lombardia, sede di Milano, secondo il rito abbreviato dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo. Il ricorso non sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento. Per le sanzioni relative a violazioni di disposizioni diverse dal Tuf, ma per le quali sia richiamato l'articolo 195, resta invece il canale davanti alla corte d'appello competente. La concentrazione davanti al Tar Milano inciderà su tempi e impostazione tecnica delle difese.

Disciplina del favor rei. Il

nuovo articolo 195.1 introduce principi generali sulle sanzioni amministrative. Viene disciplinato il favor rei: in caso di modifica del trattamento sanzionatorio si applica la disciplina più favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento sia definitivo. Viene inoltre codificato il cumulo giuridico: chi viola più disposizioni, o commette più violazioni nell'ambito di un medesimo disegno, è assoggettato a un'unica procedura e alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, ovvero entro 60 giorni se il destinatario risiede all'estero. La riforma disciplina anche il coordinamento tra Banca d'Italia e Consob. Quando un medesimo fatto può determinare sanzioni di entrambe, ciascuna Autorità irroga quelle di propria competenza, ma deve tenere conto delle sanzioni eventualmente già applicate dall'altra, secondo pro-

porzionalità e nella misura strettamente necessaria alla tutela delle rispettive finalità. È prevista inoltre la possibilità di un regolamento congiunto per disciplinare scambio di dati, consultazioni e garanzie dell'incollato.

Deflazione del contenzioso. Entro 30 giorni dalla contestazione il destinatario può proporre misure idonee a far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati. Se l'Autorità le rende obbligatorie, il procedimento viene archiviato; se gli impegni non sono rispettati, o se emergono informazioni incomplete o fuorvianti, il procedimento può essere riavviato e la sanzione originaria aumentata sino a un terzo. Il nuovo art. 196-quater introduce l'applicazione concordata delle sanzioni: la proposta non può scendere sotto il minimo edittale né superare il massimo ridotto di un quinto. Il provvedimento resta pubblicabile e rileva per cinque anni ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali. Il decreto

introduce inoltre il pagamento in misura ridotta per alcune violazioni tipizzate. Con il nuovo articolo 196-quinquies, l'illecito può essere estinto pagando entro 30 giorni dalla contestazione una somma pari al doppio del minimo edittale, salvo che il soggetto abbia già beneficiato dello stesso istituto nei dodici mesi precedenti alla violazione.

Pubblicazione delle sanzioni. Sono aggiornate anche le sanzioni per obblighi informativi degli emittenti, comunicazioni societarie, partecipazioni rilevanti e patti parasociali, con massimali che per società, enti o associazioni possono arrivare a 10 milioni di euro o al 5% del fatturato se superiore.

Entrata in vigore. È fissata al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, ma le principali novità procedurali si applicheranno dal nono mese successivo; entro lo stesso termine Banca d'Italia e Consob dovranno adottare i regolamenti attuativi.

— © Riproduzione riservata — ■

BREVI

“La giustizia tributaria rappresenta un pilastro della legalità economica nel nostro Paese. L'obiettivo è quello di disporre di una magistratura a tempo pieno, altamente specializzata e in grado di operare in un settore particolarmente complesso e in continua evoluzione. In questa prospettiva, è all'esame uno schema di decreto volto a disciplinare lo status del magistrato professionale, al quale dovranno essere riconosciute tutte le garanzie previste per gli altri magistrati”. È quanto ha dichiarato Carolina Lussana, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, intervenendo al convegno “Fiscalità, competitività e certezza del diritto: nuovi equilibri tra contribuenti, amministrazione e professionisti”, tenutosi a Roma, presso la Sala dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

L'Osservatorio OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura ha diffuso i dati relativi a maggio 2026. I maxi-band Aspi (133,8 mln) e RFI (68,4 mln) trascinano la domanda di servizi tecnici. I primi cinque mesi del 2026 riportano un +63,4% sul 2025. Si registra il boom del mercato degli appalti integrati con picco della progettazione esecutiva (+698,6 su maggio 2025). Secondo Giorgio Lupoi, presidente OICE, “Cresce il mercato, ma permangono fenomeni di possibili elusioni della concorrenza e del mercato, come dimostra il caso Asset Puglia all'attenzione dell'ANAC”.

È online, sul sito del Ministero della Cultura, il bando per la preselezione dei siti italiani candidabili al Marchio del patrimonio europeo, selezione 2027. Il Marchio è un'azione speciale di Europa Creativa, il programma dedicato al sostegno dei settori culturali e creativi. Il riconoscimento viene attribuito a beni culturali che si distinguono per il loro valore simbolico e per il ruolo svolto nella storia e nella cultura del continente o nella costruzione dell'Unione europea.

— © Riproduzione riservata — ■

GIURISPRUDENZA CASA

CONCESSIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

“La materia della concessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica non contempla il silenzio assenso come fattispecie provvedimento”.

Così il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3083 del 20 aprile 2026.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

LA TRASPARENZA RETRIBUTIVA

8,90 euro*
+ 6 PREZZI DI RIFERIMENTO

ItaliaOggi

GUIDA GIURIDICA
Serie speciale numero 5
Anno 26 - 20 giugno 2026
a cura di Tiziana Tosi e Angelo Pasallo

LA TRASPARENZA RETRIBUTIVA

Cosa cambia prima dell'assunzione
Retribuzione e progressione economica
Il diritto all'informazione dei lavoratori
Il rapporto periodico sui divari retributivi
Il cronoprogramma: quando fare cosa

CON IL TESTO DEL DECRETO
LEGISLATIVO 96/2026

IN EDICOLA CON  A € 8,90

ACQUISTA QUI LA TUA COPIA

